

ARTICOLO 2463 BIS

Società semplificata a responsabilità limitata

- La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione]. (2)
- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
 - 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
 - 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
 - 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
 - 5) luogo e data di sottoscrizione;
 - 6) gli amministratori [, i quali devono essere scelti tra i soci]. (3)
- Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. (5)
- La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
- [E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.] (4)
- Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012 così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012.

(2) Le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 9, D.L. 28.06.2013, n. 76, con decorrenza dal 28.06.2013.

(3) Le parole del presente punto riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 9, D.L. 28.06.2013, n. 76, con decorrenza dal 28.06.2013.

(4) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 9, D.L. 28.06.2013, n. 76, con decorrenza dal 28.06.2013.

(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 9, comma 13, D.L. 28.06.2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 99 con decorrenza dal 23.08.2013